



Regione Lombardia

Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale: l'Europa investe nelle zone rurali
PSR 2007-2013 Direzione Generale Agricoltura



PARCO DEL MINCIO

PIANO DI GESTIONE DEL S.I.C. IT20B0014 "CHIAVICA DEL MORO"

progettazione



CONSULENZA E PROGETTAZIONE AMBIENTALE

StudioSilva S.r.l.

sede legale:

via Mazzini 9/2 - 40137 Bologna

Tel. 051 6360417 Fax 051 6360481

Coordinamento

Dott. For. Paolo Rigoni



codice lavoro

2009/055

file

Regolamento.doc

formato

A4

emissione

Marzo 2010

Regolamento

revisione	oggetto	data	controllato
1		Giugno 2010	
2			
3			
4			

SOMMARIO

SOMMARIO	I
PARTE PRIMA – FINALITÀ.....	1
ARTICOLO 1 - FINALITÀ.....	1
PARTE SECONDA - ZONIZZAZIONE	1
ARTICOLO 2 – SUDDIVISIONE IN ZONE	1
ARTICOLO 3 – ZONA NATURALE	2
ARTICOLO 4 – ZONA A GESTIONE ATTIVA	2
ARTICOLO 5 – ZONA AD USO INTENSIVO	2
PARTE TERZA - UTILIZZO E FRUIZIONE.....	2
ARTICOLO 6 – ACCESSO.....	2
ARTICOLO 7 - CIRCOLAZIONE CON MEZZI A MOTORE.....	2
ARTICOLO 8 - CIRCOLAZIONE CON NATANTI	3
ARTICOLO 9 – ACCENSIONE DI FUOCHI ED ABBRUCIAMENTI	3
ARTICOLO 10 – EMISSIONI SONORE E LUMINOSE.....	3
ARTICOLO 11 – CAMPEGGIO, ATTENDAMENTO E MANIFESTAZIONI SPORTIVE.....	4
ARTICOLO 12 – ABBANDONO DI RIFIUTI.....	4
PARTE QUARTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO	4
ARTICOLO 13 – ATTIVITÀ VENATORIA	4
ARTICOLO 14 – ESERCIZIO DELLA PESCA	4
ARTICOLO 15 – TUTELA DELLA FAUNA	5
ARTICOLO 16 – TUTELA DELLA FLORA	6
ARTICOLO 17 – TUTELA DEGLI HABITAT	6
PARTE QUINTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE	7
ARTICOLO 18 – TUTELA DEL SUOLO	7
ARTICOLO 19 – TUTELA DELLE RISORSE IDRICHE	7
ARTICOLO 20 – OPERE DI RIQUALIFICAZIONE, RECUPERO E RIPRISTINO AMBIENTALE	7
PARTE SESTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI.....	8
ARTICOLO 21 – REALIZZAZIONE DI AREE ATTREZZATE	8
ARTICOLO 22 – RETI ED IMPIANTI TECNOLOGICI	8
ARTICOLO 23 – INTERVENTI E OPERE DI CARATTERE VIARIO	9

PARTE SETTIMA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE	9
ARTICOLO 24 – SISTEMAZIONI AGRARIE TRADIZIONALI.....	9
ARTICOLO 25 – INDIRIZZI E PRESCRIZIONI RELATIVI ALLA NUOVA EDIFICAZIONE NEL TERRITORIO EXTRAURBANO.....	9
PARTE OTTAVA – ATTIVITA' ECONOMICHE	10
ARTICOLO 26 – ATTIVITÀ AGRICOLE E ZOOTECNICHE.....	10
ARTICOLO 27 – ATTIVITÀ DI AGRITURISMO E TURISMO RURALE.....	12
ARTICOLO 28 – PIOPPICOLTURA	13
ARTICOLO 29 – LINEE GUIDA DI GESTIONE FORESTALE	14
PARTE NONA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA.....	15
ARTICOLO 30 - PIANI, INTERVENTI E PROGETTI OGGETTO DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA	15
ARTICOLO 31 – REGOLAMENTAZIONE DELLE VALUTAZIONI DI INCIDENZA.....	15
ARTICOLO 32 - INTERVENTI CONSENTITI	18
PARTE DECIMA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI	18
ARTICOLO 33 – ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA.....	18
ARTICOLO 34 – SANZIONI.....	19

PARTE PRIMA – FINALITÀ

Articolo 1 - Finalità

1. Il presente Regolamento contiene prescrizioni dirette ad assicurare il mantenimento e il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e seminaturali e delle specie di fauna e flora selvatica di interesse comunitario presenti nel territorio del SIC IT20B0014 “Chiavica del Moro”.
2. L’obiettivo generale di cui al precedente comma è perseguito attraverso:
 - a) la regolamentazione delle modalità di utilizzo e fruizione del sito Natura 2000;
 - b) l’adozione di misure specifiche a tutela della flora, della fauna, degli habitat di interesse comunitario, delle risorse idriche, del suolo e del territorio;
 - c) la regolamentazione delle modalità di costruzione di opere e manufatti;
 - d) la disciplina degli interventi ammessi sul paesaggio rurale;
 - e) la regolamentazione e l’incentivazione di attività economiche eco-sostenibili;
 - f) la regolamentazione delle procedure di valutazione di incidenza e di rilascio di autorizzazioni;
 - g) la previsione di un apparato sanzionatorio diretto a garantire il rispetto delle prescrizioni regolamentari.
3. L’Ente Gestore si prefigge inoltre il raggiungimento dei seguenti obiettivi:
 - a) permanenza dell’unità produttiva aziendale, in particolare dell’azienda agricola condotta da famiglia diretto-coltivatrice;
 - b) tutela delle aziende agricole, fabbricati e terreni, in quanto sottounità dello stesso sistema produttivo;
 - c) conservazione di usi del territorio compatibili con la tradizione agricola;
 - d) promozione dell’agricoltura sostenibile, in particolare mediante le forme previste dal PSR;
 - e) sviluppo e potenziamento della ricettività agrituristica delle aziende agricole.

PARTE SECONDA - ZONIZZAZIONE

Articolo 2 – Suddivisione in zone

1. Il territorio del sito Natura 2000 è suddiviso nelle seguenti zone:
 1. A: zona naturale;
 2. B: zona a gestione attiva;
 3. C: zona ad uso intensivo;

Articolo 3 – Zona naturale

1. La Zona A corrisponde ad aree ad elevato valore di conservazione che non richiedono interventi o che ne prevedono soltanto di limitati. Nel sito corrisponde a tutta la zona umida entro la golena, comprese anche le scarpate dall'argine verso l'area umida e la parte occidentale dello stradello Tirolo.

Articolo 4 – Zona a gestione attiva

1. La Zona B corrisponde ad aree a medio od elevato valore di conservazione dove è richiesta una forte componente gestionale per riabilitare, ristabilire o creare valori naturalistici. Nel sito corrisponde alle restanti superfici naturali o seminaturali non comprese in zona A (boschi latifoglie).

Articolo 5 – Zona ad uso intensivo

1. La Zona C corrisponde ad aree a medio valore di conservazione, gestite per obiettivi diversi da quelli della conservazione della natura ma che sono una parte importante del sito. Nel sito corrisponde alle superfici agricole in senso lato, inclusi i centri aziendali.

PARTE TERZA - UTILIZZO E FRUIZIONE

Articolo 6 – Accesso

1. L'accesso al sito Natura 2000 è libero, salve le limitazioni previste dal Piano di Gestione e dal presente Regolamento, in particolare al comma successivo ed agli artt. 7 e 8.
2. L'Ente Gestore può limitare in tutto o in parte l'accesso a determinate zone del sito Natura 2000 per particolari ragioni di tutela ambientale.
3. Sono fatti salvi i diritti di accesso dei proprietari, dei legittimi possessori e dei conduttori dei fondi.

Articolo 7 - Circolazione con mezzi a motore

1. La circolazione con mezzi a motore all'interno del sito Natura 2000 è vietata al di fuori delle strade comunali e vicinali gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio e per quelli occorrenti all'attività agricola o forestale.
2. La sosta e la fermata di mezzi a motore è vietata lungo la strada Riviera del Mincio da un'ora prima del tramonto a un'ora dopo l'alba.
3. Lo svolgimento di attività sportive con veicoli a motore su tracciati stradali non è consentito.

4. Il sorvolo a bassa quota del sito Natura 2000 è vietato in qualunque periodo dell'anno con qualunque tipo di velivolo, fatti salvi i sorvoli per attività di studio, monitoraggio, vigilanza, interventi di gestione straordinaria espressamente autorizzati dall'Ente Gestore ed interventi a tutela dell'incolumità di persone e cose.

Articolo 8 - Circolazione con natanti

1. La circolazione con natanti all'interno del sito Natura 2000 è sempre vietata.

Articolo 9 – Accensione di fuochi ed abbruciamenti

1. All'interno del sito Natura 2000 non è consentito accendere fuochi, salvo quanto stabilito dal presente Regolamento, nonché dalla normativa statale e regionale sulla prevenzione e repressione degli incendi. Si rinvia agli artt. 26 e 29 del presente Regolamento quanto al divieto di fuochi e abbruciamenti nelle attività agricole, zootecniche e forestali.
2. I proprietari e possessori di edifici possono accendere fuochi per cucinare vivande o usare bracieri portatili da barbecue e fornelli da campeggio nelle immediate vicinanze degli edifici medesimi.

Articolo 10 – Emissioni sonore e luminose

1. L'uso di apparecchi sonori all'interno del sito Natura 2000 deve avvenire senza arrecare disturbo alla quiete dell'ambiente naturale e alla fauna.
2. Le sorgenti sonore nelle aree a vegetazione naturale, comprese nelle zone A e B di cui agli artt. 2 e ss. del presente Regolamento, limitrofe ai nuclei abitati non possono determinare alcun incremento del livello di fondo misurato in assenza di interventi.
3. Nel sito Natura 2000 non sono consentite emissioni luminose tali da arrecare disturbo alla fauna. Nelle aree a vegetazione naturale, comprese nelle zone A e B di cui agli artt. 2 e ss. del presente Regolamento, limitrofe ai nuclei abitati, non è consentito installare o utilizzare impianti di illuminazione ad alta potenza.
4. L'Ente Gestore può imporre divieti temporanei alle emissioni sonore o luminose in prossimità del sito Natura 2000, ai fini della tutela di particolari specie animali in periodi critici.
5. L'Ente Gestore incentiva la riduzione dell'inquinamento luminoso. Esso promuove in particolare, d'intesa con i Comuni, la sostituzione degli impianti di illuminazione pubblica con apparecchi a minore impatto luminoso e a maggiore efficienza energetica, raccomandando l'uso di impianti di illuminazione fotovoltaici ed impianti di illuminazione a LED.

6. Gli interventi di realizzazione di nuovi impianti di illuminazione all'interno del sito Natura 2000, nonché gli interventi di sostituzione e/o modifica di impianti esistenti devono essere progettati in modo da non arrecare disturbo alla fauna.
7. Nel quadro delle limitazioni di cui ai commi precedenti, sono fatte salve le attività e le strutture preesistenti interne al sito Natura 2000, alla data di approvazione del presente regolamento.

Articolo 11 – Campeggio, attendamento e manifestazioni sportive

1. Nel territorio del sito Natura 2000 il campeggio e l'attendamento non sono consentiti.
2. Nel territorio del sito Natura 2000 è vietato svolgere attività pubblicitaria, organizzare manifestazioni folkloristiche o sportive di tipo agonistico; apporre cartelli e manufatti pubblicitari di qualunque natura e scopo, esclusa la segnaletica di servizio del parco del Mincio.

Articolo 12 – Abbandono di rifiuti

1. Nel territorio del sito Natura 2000 è vietato l'abbandono, anche temporaneo, di rifiuti di qualsiasi natura, inclusi i rifiuti prodotti da pic-nic e da ogni altra attività connessa alla fruizione del sito, anche se in forma controllata, e costituire depositi permanenti o temporanei di materiali dismessi. Si applicano le norme di cui alla Parte IV del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

PARTE QUARTA - TUTELA DELLA FAUNA, DELLA FLORA E DEGLI HABITAT DI INTERESSE COMUNITARIO

Articolo 13 – Attività venatoria

1. Nel territorio del sito Natura 2000 è vietato esercitare l'attività venatoria e l'introduzione e l'addestramento di cani.
2. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)" si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

Articolo 14 – Esercizio della pesca

1. L'esercizio della pesca è sempre vietato in zona A.
2. La pesca esercitata con attrezzi di tipo professionale è sempre vietata.

3. Per quanto non contemplato nel presente Regolamento, si rimanda al documento “Modalità di esercizio della pesca professionale e dilettantistica in Provincia di Mantova - Classificazione delle acque e definizione degli attrezzi da pesca”, Delibera di Giunta n. 175 del 20/05/2004 e s.m.i nonché alla normativa di settore vigente.

Articolo 15 – Tutela della fauna

1. Nel territorio del sito Natura 2000 non è consentito:
 - a) disturbare, danneggiare, catturare od uccidere animali, raccogliere e distruggere i loro nidi, danneggiare o distruggere il loro ambiente, fatti salvi la ricerca scientifica e gli interventi igienico-sanitari, direttamente eseguiti dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzati;
 - b) il taglio di alberi in cui sia accertata la presenza di nidi e dormitori di specie di interesse comunitario;
 - c) l'uso di sostanze erbicide per eliminare la vegetazione lungo i margini delle strade, le separazioni dei terreni agrari e nei terreni sottostanti le linee elettriche, ai sensi dell'art. 5 comma 6 della L.R. 31.03.2008, n. 10;
 - d) l'immissione o il ripopolamento con specie alloctone;
 - e) la distruzione dei formicai.
2. E' fatto obbligo di mettere in sicurezza, rispetto al rischio di elettrocuzione e impatto degli uccelli, elettrodotti e linee aeree ad alta e media tensione di nuova realizzazione o in manutenzione straordinaria o in ristrutturazione. Sono idonei a tale scopo l'impiego di supporti tipo "Boxer", l'isolamento di parti di linea in prossimità e sui pali di sostegno, l'utilizzo di cavi aerei di tipo elicord, l'interramento di cavi, l'applicazione di piattaforme di sosta, la posa di spirali di segnalazione, di eliche o sfere luminescenti.
3. Nell'area del sito Natura 2000 è vietato costruire recinzioni fisse delle proprietà se non con siepi a verde e con specie tipiche della zona, preventivamente autorizzate dall'Ente Gestore.
4. Nelle aree umide e nei canneti ed in generale in tutti gli habitat naturali, nei boschi e nelle formazioni boschive minori, sono vietati le attività di taglio e i lavori di ordinaria gestione nel periodo dal 1° febbraio al 30 settembre.
5. Il taglio e gli interventi manutentivi dei pioppeti coltivati sono vietati dal 1° aprile al 30 settembre.
6. Tutte le modifiche successive al Decreto 17 ottobre 2007 “Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS) si intendono automaticamente integrate al presente Regolamento.

Articolo 16 – Tutela della flora

1. Nel territorio del sito Natura 2000 non è consentito raccogliere, asportare o danneggiare la flora spontanea; sono fatti salvi gli interventi finalizzati al monitoraggio, al contenimento o all'eradicazione delle specie alloctone vegetali, così come definite dall'art. 3 della L.R. n. 10 del 31 marzo 2008, oltre a quelli finalizzati alla ricerca scientifica eseguiti direttamente dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzati.
2. Ai fini della tutela del patrimonio genetico locale non è consentito impiantare nel territorio del sito Natura 2000 specie, ecotipi e varietà estranee alla flora spontanea dell'area. E' inoltre vietato impiantare individui vegetali che, pur appartenendo nominalmente all'Elenco delle entità autoctone del territorio, provengono da altre regioni, definite dall'art. 2 D. Lgs. 386/2003.
3. I divieti di cui al comma 2 si applicano agli individui completi nonché alle singole parti utilizzabili per la propagazione agamica, quali talee, propaggini, rizomi ecc., o deputate alla diffusione non vegetativa, quali semi ecc..
4. Sono escluse dai divieti di cui ai commi 1, 2 e 3 le piante oggetto di interesse agronomico e le specie ornamentali nei giardini privati, da utilizzare esclusivamente nella zona C.
5. La capitozzatura degli alberi è consentita solo nei casi in cui la pianta sia già stata sottoposta a tale governo in passato oppure nei casi previsti dalla tradizione locale.
6. La raccolta di funghi nel sito Natura 2000 è consentita nel rispetto delle norme vigenti in materia.

Articolo 17 – Tutela degli habitat

1. All'interno del sito Natura 2000 non è consentito:
 - a) trasformare, danneggiare e alterare gli habitat d'interesse comunitario;
 - b) tagliare e danneggiare la vegetazione naturale e seminaturale acquatica sommersa e semisommersa, erbacea, arbustiva ed arborea salvo specifica deroga rilasciata dall'Ente Gestore, per comprovati motivi di natura idraulica e idrogeologica, nonché per ragioni connesse alla pubblica incolumità, nonché per azioni di controllo della vegetazione;
 - c) utilizzare il pirodiserbo per il controllo della vegetazione della rete idraulica (canali di irrigazione, fossati, scoline e canali collettori);
 - d) il pascolo, la transumanza e la stabulazione delle greggi, con l'eccezione del pascolo bovino nei prati stabili irrigui soggetti a periodici sfalci e di pascolo e stabulazione controllati, programmati ed effettuati nell'ambito di operazioni di controllo delle specie vegetali esotiche e di gestione degli habitat naturali e seminaturali, promosse e concordate con l'Ente Gestore e sotto il controllo di un tecnico esperto appositamente designato dall'Ente Gestore stesso.

2. Sono naturalmente fatti salvi i comuni interventi di sfalcio, pulizia e manutenzione di tutti i corpi d'acqua lotica, mediante riduzione della vegetazione spontanea, onde consentire il regolare deflusso delle acque di irrigazione, nonché le ordinarie cure colturali dei rimboschimenti, qualora effettuate secondo i disposti della normativa vigente.

PARTE QUINTA: TUTELA DEL SUOLO, DEL TERRITORIO E DELLE RISORSE IDRICHE

Articolo 18 – Tutela del suolo

1. All'interno del sito Natura 2000 è vietato coltivare cave o torbiere ed estrarre inerti.
2. Eventuali attività di scavo, sbancamento e di sistemazione spondale sono consentite esclusivamente dal 15 agosto al 30 settembre..
3. All'interno del sito Natura 2000 non è consentito aprire nuove discariche o realizzare nuovi impianti di trattamento e smaltimento di fanghi e rifiuti. Tale divieto è esteso ad una fascia di 300 m dal limite esterno del sito.
4. Non è consentito utilizzare e spandere sulle superfici agricole e naturali del sito Natura 2000 fanghi provenienti da depuratori urbani e industriali.

Articolo 19 – Tutela delle risorse idriche

1. All'interno del sito Natura 2000 è vietato attuare interventi che modifichino il regime o la composizione delle acque, fatti salvi gli interventi previsti dal piano, nonché quelli di ordinaria manutenzione e quelli connessi con le normali rotazioni agricole.
2. Per l'esecuzione di opere di difesa spondale e di sistemazione idraulica e delle altre opere previste dagli artt. 97 e 98 del t.u. approvato con r.d. 25 luglio 1904, n. 523, l'amministrazione competente deve acquisire il parere preventivo dell'Ente Gestore.
3. All'interno del sito Natura 2000 è vietato effettuare interventi di bonifica e alterazione delle zone umide e dei prati umidi.

Articolo 20 – Opere di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale

1. Gli interventi di riqualificazione, recupero e ripristino ambientale sono finalizzati al graduale recupero della naturalità attraverso la rimozione delle cause dirette di degrado del sito Natura 2000 e l'innescare spontaneo di meccanismi di riequilibrio, senza apporti di materia e/o energia.
2. Ai fini del recupero di aree in erosione e/o instabili, sono da privilegiarsi interventi di ingegneria naturalistica che utilizzino tecniche e materiali a basso impatto ecologico, tra cui, ad esempio: interventi antierosivi di rivestimento, quali semine, biostuoie, geostuoie ecc.; interventi stabilizzanti, quali viminate, fascinate, gradonate, gabbionate ecc.; interventi combinati di consolidamento, quali grate, palificate, terre rinforzate ecc..

PARTE SESTA: MODALITÀ DI COSTRUZIONE DELLE OPERE E DEI MANUFATTI

Articolo 21 – Realizzazione di aree attrezzate

1. Le aree attrezzate e le infrastrutture per la fruizione del sito Natura 2000, quali recinzioni, arredi, gazebo, piazzole ecc. devono essere realizzate con materiali naturali eco-compatibili e a basso impatto paesaggistico, previa acquisizione del parere dell'Ente Gestore.
2. Le attrezzature a scopo scientifico, didattico e ricreativo sono ammesse esclusivamente a servizio delle attività del sito Natura 2000 e individuate dal Piano di Gestione.
3. Le aree atte all'osservazione e alla sosta dovranno essere realizzate con accorgimenti tali da garantire l'accessibilità a tutti e attrezzate con supporti per l'informazione naturalistica (pannelli esplicativi, cartellini con la nomenclatura botanica ecc.), con segnaletica comportamentale e direzionale della sentieristica interna.
4. Eventuali locali attrezzati da destinare ad attività didattica, scientifica e ricreativa (centro visite) e servizi relativi potranno essere reperiti esclusivamente entro le strutture edilizie esistenti.

Articolo 22 – Reti ed impianti tecnologici

1. Non è consentita la realizzazione di infrastrutture in genere all'interno del sito Natura 2000, fatto salvo quanto previsto dal presente piano di gestione ed eseguito direttamente dall'Ente Gestore o dallo stesso autorizzato.
2. Le linee di nuovi elettrodotti ad alta e media tensione da realizzarsi all'interno del sito Natura 2000, dovranno preferibilmente essere interrato, quando sia accertato, con positiva valutazione di incidenza, che tale operazione non comporti significativi impatti per habitat e specie floro-faunistiche di interesse comunitario e, nel caso di entità vegetali, anche di quelle di particolare pregio naturalistico e conservazionistico. In alternativa dovranno essere messe in sicurezza secondo quanto previsto dall'art. 15 comma 2.
3. La realizzazione di impianti fotovoltaici è ammessa esclusivamente nel caso di impianti integrati o parzialmente integrati così come definiti dalla D.G.R. 25 novembre 2009 n. 8/10622 "Linee guida per l'autorizzazione di impianti per la produzione di energia da Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) – Impianti fotovoltaici ed eolici e per la valutazione ambientale degli stessi impianti".
4. Gli impianti a biomassa integrati all'attività aziendale possono essere realizzati secondo i seguenti criteri localizzativi e morfologico-funzionali:
 - a) mitigazione dell'impatto percettivo degli impianti a biomassa con elementi vegetazionali autoctoni quali filari alberati, siepi di arbusti e barriere arboreo-

arbustive che delimitino e connettano il segno dei volumi tecnologici a quello dell'orditura delle trame agricole;

- b) utilizzazione di percorsi esistenti per la movimentazione dei materiali per l'approvvigionamento dai campi all'impianto.

Articolo 23 – Interventi e opere di carattere viario

1. All'interno del sito Natura 2000 è vietato aprire nuove strade, asfaltare, ampliare od operare la trasformazione d'uso di quelle esistenti, fatta salva la realizzazione di piste ciclabili, previo parere dell'Ente Gestore.
2. Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle strade del sito Natura 2000, gli interventi di miglioramento strutturale delle stesse e di costruzione di nuove strade devono includere, ove possibile, la realizzazione di adeguati attraversamenti per la fauna locale.
3. La rete dei percorsi dovrà essere dotata di adeguata segnaletica. Per quanto concerne la realizzazione e la posa della segnaletica perimetrale, direzionale, informativa, comportamentale e della sentieristica interna, valgono le indicazioni di cui all'art. 32 della L.R. 86/83 e alla D.G.R. 17173/04.

PARTE SETTIMA: INTERVENTI SUL PAESAGGIO RURALE

Articolo 24 – Sistemazioni agrarie tradizionali

1. Non è consentito, salva autorizzazione dell'Ente Gestore, effettuare tagli di piante arboree isolate o inserite in filari, nonché di siepi arboree ed arbustive lungo il margine di strade, corpi d'acqua o coltivi del sito Natura 2000. Sono consentite le ordinarie attività di manutenzione e ripristino. Nei casi di comprovata necessità, per esigenze di lavoro aziendale, previa autorizzazione dell'Ente Gestore, è consentito realizzare piccoli spostamenti ed aperture di varchi.

Articolo 25 – Indirizzi e prescrizioni relativi alla nuova edificazione nel territorio extraurbano

1. Nell'area compresa nella "Zona di tutela dei valori ecologici" di cui all'art. 18 del PTC del Parco del Mincio è vietato costruire opere edilizie di qualsiasi genere, fatti salvi i manufatti destinati alle attività connesse alla conservazione e al potenziamento dei valori naturalistici e scientifici, approvati dall'Ente Gestore.
2. Nell'area compresa nella "Zona destinata all'attività agricola" valgono i disposti di cui all'art. 22 del PTC del Parco del Mincio.

PARTE OTTAVA – ATTIVITA' ECONOMICHE

Articolo 26 – Attività agricole e zootecniche

1. Sulle superfici agricole, per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i. e della dgr 4196/07 e s.m.i. relative al regime di sostegno diretto nell'ambito della Politica Agricola Comune (PAC) e relative norme nazionali e regionali di recepimento e successive modifiche e integrazioni.
2. La pratica agricola deve essere indirizzata al rispetto, alla cura e allo sviluppo dei cicli biologici, di carattere vegetale o animale, e all'uso sostenibile delle risorse naturalistiche e antropiche presenti sul territorio.
3. L'Ente Gestore promuove l'esercizio della produzione agricola in forma sostenibile, nonché la coltivazione di specie e varietà locali.
4. L'Ente Gestore promuove la conoscenza e l'applicazione dei programmi e dei regolamenti comunitari in materia agro-ambientale, anche fornendo la necessaria assistenza tecnico-amministrativa ai possibili beneficiari.
5. Nella zona C è possibile il cambio di destinazione colturale, sempre nel rispetto della vocazione agricola e colturale dell'area nonché delle caratteristiche paesaggistiche dei luoghi.
6. Il livellamento dei terreni è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore. Sono comunque sempre ammessi i livellamenti ordinari per la preparazione del letto di semina.
7. Gli interventi finalizzati al rinnovo della pratica agricola e al miglioramento fondiario, che incidono sull'assetto dei percorsi poderali ed interpoderali, devono rispettare il criterio organizzativo della trama poderale in modo tale da salvaguardare la leggibilità dei singoli segni che la compongono, dei rapporti dimensionali e dei materiali, secondo i seguenti indirizzi:
 - a) ogni opera che comporti trasformazioni fondiarie non dovrà portare alla distruzione degli elementi caratteristici del paesaggio agrario, di testimonianze storiche dell'attività agricola o di elementi di rilevanza naturalistica ambientale;
 - b) in particolare i percorsi poderali devono essere tracciati come sottomultipli della maglia preesistente e devono rispettare gli andamenti prevalenti; gli eventuali elementi di naturalità devono essere localizzati ai margini degli appoderamenti in forma di siepi e filari alberati. Nella realizzazione dei percorsi si dovrà evitare la realizzazione di nuovi tracciati, se non strettamente necessario e utilizzare rivestimenti in terra battuta, comunque permeabili;
 - c) gli eventuali interventi edilizi e infrastrutturali dovranno rispettare allineamenti e orditura delle colture, della maglia dei percorsi rurali esistenti, oltre a evitare brusche soluzioni di continuità e salti di scala.

-
8. In ossequio a quanto previsto dall'art. 2, comma 4, Decreto del Ministero per l'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare 17 ottobre 2007, sulle superfici a seminativo soggette all'obbligo del ritiro dalla produzione (set-aside) e non coltivate durante l'anno e sulle altre superfici ritirate dalla produzione ammissibili all'aiuto diretto, mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali a norma dell'art. 6 del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i., è fatto obbligo di garantire la presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante tutto l'anno e di attuare pratiche agronomiche consistenti esclusivamente in operazioni di sfalcio, trinciatura della vegetazione erbacea o pascolamento sui terreni ritirati dalla produzione, sui quali non vengono fatti valere titoli di ritiro, ai sensi del Reg. (CE) n. 73/2009 e s.m.i.. Dette operazioni devono essere effettuate almeno una volta all'anno, fatto salvo il periodo di divieto annuale di intervento, compreso fra il 15 marzo e il 15 agosto. E' fatto comunque obbligo di sfalci e/o lavorazioni del terreno per la realizzazione di fasce antincendio, conformemente a quanto previsto dalla normativa in vigore. In deroga all'obbligo della presenza di una copertura vegetale, naturale o artificiale, durante l'anno sono ammesse lavorazioni meccaniche sui terreni ritirati dalla produzione nei seguenti casi:
- a) pratica del sovescio, in presenza di specie da sovescio o piante biocide;
 - b) terreni interessati da interventi di ripristino di habitat e biotopi;
 - c) colture a perdere per la fauna, ai sensi dell'art. 1, lett. c), Decreto del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali 7 marzo 2002;
 - d) nel caso in cui le lavorazioni siano funzionali all'esecuzione di interventi di miglioramento fondiario, previa autorizzazione dell'Ente Gestore;
 - e) sui terreni a seminativo ritirati dalla produzione per un solo anno o, limitatamente all'annata agraria precedente all'entrata in produzione, nel caso di terreni a seminativo ritirati per due o più anni, lavorazioni del terreno allo scopo di ottenere una produzione agricola nella successiva annata agraria, comunque da effettuarsi non prima del 15 luglio dell'annata agraria precedente all'entrata in produzione.
9. Nella zona C non è consentita la bruciatura delle stoppie e delle paglie, nonché della vegetazione presente al termine di prati naturali o seminativi; sono fatti salvi interventi connessi a emergenze di carattere fitosanitario, previo parere dell'Ente Gestore.
10. Non è consentito bruciare qualsiasi rifiuto derivante dall'attività agricola, come coperture in plastica, tubi di irrigazione, contenitori di fitofarmaci, cassette ecc., a cui si applicano inderogabilmente le norme in materia di smaltimento dei rifiuti, sono esclusi i residui vegetali derivanti dalle pratiche agronomiche (rami, fogliame e altri residui vegetali).
11. Nel sito Natura 2000 l'uso e lo spandimento di compost sono ammessi esclusivamente nei seguenti casi:

- a) in presenza di compost di qualità certificata e proveniente da residui vegetali (ammendante verde); sono esclusi i compost prodotti con fanghi provenienti da depuratori urbani ed industriali;
 - b) su superfici agricole occupate da coltivazioni di tipo intensivo, quali frutteti, vigneti e seminativi;
 - c) l'uso e lo spandimento di compost non sono in ogni caso consentiti su superfici naturali e su superfici caratterizzate dalla presenza di habitat di interesse comunitario.
12. L'utilizzo dei letami, dei concimi azotati, degli ammendanti organici e degli effluenti di allevamento è disciplinato in relazione agli ambiti territoriali, secondo le tempistiche ed entro le fasce stabilite dagli art. 12 e 13 della D.G.R. 2 agosto 2007 n. 8/5215.

Articolo 27 – Attività di agriturismo e turismo rurale

1. L'attività agrituristica è disciplinata dalla L.R. n. 31 del 5 dicembre 2008 e dal R.R. n. 4/2008.
2. Si possono utilizzare per l'attività agrituristica tutti gli immobili rurali già esistenti facenti parte dell'azienda agricola, ossia gli edifici che fanno parte del nucleo centrale dell'azienda agricola o posti nelle sue immediate vicinanze, ivi compresa l'abitazione dell'imprenditore agricolo, indipendentemente dalla destinazione urbanistica dei fabbricati; possono inoltre essere utilizzati edifici distaccati dal centro aziendale, purché con destinazione agricola, qualora sussista un rapporto di connessione fisica o funzionale dell'intera azienda.
3. Le strutture e i locali destinati all'esercizio dell'attività agrituristica devono possedere i requisiti di agibilità previsti per i locali di abitazione dai regolamenti edilizi comunali e di igiene, che devono tenere conto delle particolari caratteristiche architettoniche e di ruralità degli edifici, specie per quanto attiene l'altezza e il volume dei locali in rapporto alle superfici aeroilluminanti, nonché delle limitate dimensioni dell'attività esercitata, e anche della produzione, preparazione, confezionamento, conservazione e somministrazione di alimenti e bevande che sono soggetti alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 852/2004 e, per quanto applicabile, alla L. n. 283 del 30 aprile 1962, (Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250 e 262 del t.u. delle leggi sanitarie, approvato con R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934,).
4. L'attività agrituristica e il turismo rurale devono risultare compatibili rispetto al paesaggio ed al presente Regolamento. Ai fini dell'inserimento paesaggistico di tali interventi devono essere osservati i seguenti criteri:
 - a) gli interventi devono essere inseriti in progetti di organizzazione e sistemazione degli spazi e dei luoghi che oltre alla fattibilità tecnica, ne evidenzino la compatibilità paesaggistica ambientale rispetto ai contesti paesistici nei quali ricadono, in termini

di contributo al potenziamento della fruizione paesaggistico-ambientale e ove possibile alla riconnessione della rete ecologica;

- b) i manufatti adibiti all'attrezzamento degli spazi di sosta o simili, devono essere realizzati in materiali leggeri;
- c) nel caso di maneggi per la pratica dell'equitazione e delle passeggiate a cavallo, gli eventuali ricoveri necessari per i cavalli, saranno costituiti da manufatti esistenti da recuperare e nel caso ciò non fosse possibile, questi devono essere realizzati in legno, in dimensioni ridotte da fissarsi, tali da non compromettere la visibilità di componenti paesistiche significative e da non costituire volumi eccessivamente ingombranti.

Articolo 28 – Pioppicoltura

1. È vietata la destinazione a seminativo dei terreni attualmente occupati da pioppeti.
2. L'impianto dei pioppeti è vietato in zona A.
3. Nelle aree del demanio idrico fluviale e nelle pertinenze idrauliche e demaniali, oggetto di concessione rilasciata successivamente all'entrata in vigore della D.G.R. 30 luglio 2008, n. 8/7884, così come modificata dalla D.G.R. 8 aprile 2009, n. 8/9275, l'impianto e il reimpianto di pioppeti può essere effettuato nella misura massima dell'85% della superficie al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali".
4. L'impianto dei pioppeti è vietato nelle aree di nuova formazione a seguito degli spostamenti dei corsi d'acqua e all'interno di isole fluviali.
5. All'Ente Gestore deve essere presentato un progetto di gestione finalizzato alla formazione di una rete ecologica locale mediante realizzazione di nuovi impianti boschivi la cui superficie, pari ad almeno il 15% della superficie complessiva, viene calcolata al netto dei boschi pre-esistenti e delle "emergenze naturali". Tale progetto, che è soggetto ad autorizzazione dell'Ente Gestore stesso, identifica, utilizzando tavole cartografiche su base di ortofoto o di CTR, in scala adeguata ad una lettura chiara ed inequivocabile:
 - 1) i boschi pre-esistenti e le "emergenze naturali";
 - 2) i nuovi impianti boschivi:
 - i. nuclei boscati;
 - ii. fasce boscate riparie;
 - iii. corridoi boscati periferici;individuando, laddove possibile, una fascia di vegetazione boscata continua lungo la riva del fiume.
6. I nuovi impianti boschivi, di cui al precedente comma – che devono avere le caratteristiche di bosco di cui all'art. 42 della L.R. 31/2008 ed essere realizzati con le modalità di cui agli articoli 49 e seguenti del R.R. 5/2007 – dovranno essere effettuati, preferibilmente contestualmente all'impianto del pioppeto e comunque obbligatoriamente

entro un anno dallo stesso, a pena di revoca della concessione e previa diffida, a cura e a spese del destinatario della concessione, che dovrà anche effettuare le necessarie cure colturali e il risarcimento delle fallanze per i successivi 5 anni.

7. Nel resto dei terreni in concessione è possibile realizzare, oltre che nuovi boschi, anche pioppeti, impianti di arboricoltura da legno a ciclo lungo e colture erbacee.
8. Le previsioni di cui ai precedenti commi si applicano in sede di prima concessione e non in sede di successivo rinnovo della concessione medesima.
9. A far data dall'1 ottobre 2010, i pioppeti in area demaniale possono essere realizzati solo se adottano un sistema di certificazione forestale a carattere ambientale riconosciuto dalla Regione ai sensi dell'art. 50, comma 2 della L.R. 31/2008.
10. L'impianto di arboricoltura da legno a ciclo lungo, può essere realizzato solo utilizzando specie autoctone, preferibilmente di provenienza locale; sono tuttavia utilizzabili cloni di pioppo nella misura di massimo 90 esemplari per ettaro.
11. Per le concessioni demaniali rilasciate dopo l'approvazione della D.G.R. 30 luglio 2008, n. 8/7884, così come modificata dalla D.G.R. 8 aprile 2009, n. 8/9275, alla scadenza delle concessioni stesse, i terreni devono risultare liberi da pioppeti e altre legnose agrarie a ciclo breve, eseguendo all'occorrenza il taglio e l'eliminazione delle colture esistenti da parte dei concessionari uscenti.

Articolo 29 – Linee Guida di Gestione Forestale

1. Nel presente articolo vengono fornite linee guida rivolte in particolare agli enti forestali che devono predisporre e approvare piani di indirizzo forestale o piani di assestamento forestale, i quali devono recepire le seguenti raccomandazioni, proponendo alla Giunta regionale di concedere deroghe alle "norme Forestali Regionali" ai sensi dell'art. 50 comma 6 della l.r. 31/2008.
2. Gli interventi selvicolturali devono prioritariamente prestare attenzione alla conservazione e al miglioramento della funzionalità dei singoli sistemi forestali applicando tecniche, a minimo impatto ambientale, soprattutto per quanto riguarda le utilizzazioni e le interferenze con un armonico sviluppo quali-quantitativo della fauna selvatica.
3. E' opportuno che i piani forestali limitino le attività selvicolturali nel periodo dal 1° aprile al 14 ottobre ai soli interventi indispensabili.
4. E' opportuno che i piani forestali vietino la combustione all'aperto dei residui di lavorazione.
5. Nei boschi soggetti ad utilizzazione è opportuno che i piani forestali prevedano di:
 - mantenere un elevato numero di alberi da destinare ad invecchiamento a tempo indefinito fino a 10 esemplari per ettaro di bosco;

- lasciare almeno dieci esemplari arborei ad ettaro morti o marcescenti, fatti salvi gli interventi diretti a garantire la sicurezza della viabilità e dei manufatti e quelli di lotta fitosanitaria obbligatoria;
 - rilasciare gli alberi, anche morti, che presentino nei dieci metri basali di fusto evidenti cavità utilizzate o utilizzabili dalla fauna a fini riproduttivi o di rifugio, tranne il caso che il rilascio comporti pericolo per la pubblica incolumità.
6. E' necessario che i piani forestali prevedano forme di tutela delle specie sporadiche, favorendo la reintroduzione delle specie scomparse localmente.
 7. E' necessario che i piani forestali prevedano il divieto di imboscamento delle radure e degli interclusi di piccole dimensioni, fino a 10.000 m², per le fustaie, e a 5.000 m², per i cedui semplici o composti.
 8. E' opportuno che le aree boscate siano considerate dal PIF come "boschi non trasformabili" o "boschi soggetti a sole trasformazioni di tipo speciale".

PARTE NONA – DISCIPLINA AUTORIZZATORIA

Articolo 30 - Piani, interventi e progetti oggetto di valutazione di incidenza

1. Sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani, interventi o progetti, interni o esterni al sito Natura 2000, direttamente o indirettamente incidenti su di esso, in conformità al D.P.R. 120/2003.
2. Sono obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i progetti relativi:
 - a. alla costruzione di impianti eolici ricadenti in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito;
 - b. alla costruzione di impianti di elettrodotti ad alta e media tensione fuori terra in un'area buffer di 5 chilometri dal perimetro del sito.
3. Sono altresì obbligatoriamente sottoposti a valutazione di incidenza i piani urbanistici attuativi con destinazione d'uso produttiva situati entro 1 km dal limite del sito Natura 2000.
4. Le procedure di valutazione di incidenza di cui al presente articolo sono svolte nel rispetto della normativa vigente, tenuto conto delle misure generali e specifiche di conservazione del sito Natura 2000 contenute nel Piano di Gestione e nel presente Regolamento.

Articolo 31 – Regolamentazione delle valutazioni di incidenza

1. Non sono sottoposti a valutazione di incidenza i piani e/o gli interventi direttamente connessi o necessari alla conservazione di habitat e specie previsti dal presente Piano di Gestione che per definizione concorrono al raggiungimento degli obiettivi di

conservazione da esso perseguiti, fatte salve le azioni IA1 "Realizzazione di collegamento idraulico con il fiume Mincio", IA11 "Progetto 5 Chiavi" che dovranno essere sottoposte a verifica di assoggettabilità a valutazione di incidenza.

2. Ai sensi dell'art. 3, comma 2, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti a Valutazione di Incidenza gli interventi, previsti da strumenti di pianificazione già positivamente sottoposti a Valutazione di Incidenza, individuati nel provvedimento di valutazione del piano come non soggetti a ulteriore successiva procedura di valutazione.
3. Ai sensi dell'art. 6, comma 6, dell'allegato C della D.G.R. 8 agosto 2003 n. 7/14106, non sono sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza gli interventi, all'interno dei siti, per la realizzazione di opere interne, manutenzione ordinaria, straordinaria, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia, che non comportino aumento di volumetria, superficie o modifiche di sagoma.
4. I seguenti interventi possono essere sottoposti alla procedura di Valutazione di Incidenza semplificata prevista dall'articolo 6 bis comma a) dell'allegato C alla D.G.R. 8 agosto 2003, n. 7/14106, così come modificato dalla D.G.R. 13 dicembre 2006, n. 8/3798/8:

a) Interventi edilizi

1. interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di edifici e loro spazi accessori non finalizzati a destinazione produttiva, che comportino aumenti di superficie o di volume non superiori al 30% del preesistente;
2. realizzazione di depositi per acqua o gas per utenze domestiche o agricole, se interrati comportanti scavi di alloggiamento non superiori a 15 m³, e posa delle relative condotte di allacciamento interrate;
3. realizzazione di brevi tratti di condotte interrate per l'allacciamento elettrico, idrico, fognario ecc. di fabbricati, ivi compresa la realizzazione scarichi di acque reflue e di reti fognarie, quando non convogliati in acque superficiali che interessino il sito;
4. scavi e riporti di entità limitata in aderenza o prossimità dei fabbricati volti al risanamento, ristrutturazione o sistemazione esterna;
5. realizzazione di opere di drenaggio per la regimazione idrica superficiale nell'area di pertinenza degli edifici, finalizzata al consolidamento o alla manutenzione;
6. realizzazione di piccoli fabbricati e/o tettoie di volume massimo 20 m³ e contestuale superficie planimetrica massima 10 m², quali depositi per gas, acqua, latte, fieno, attrezzature agricole, legnaie, punti di osservazione, con esclusione di uso abitativo anche temporaneo, a condizione che non comportino perdita di habitat prioritari;

-
7. realizzazione di manufatti accessori agli edifici quali cordoli, muretti, recinzioni di contenuta dimensione, percorsi pedonali, pavimentazioni circostanti gli edifici, pannelli solari, a condizione che non comportino perdita di habitat;
- b) Interventi di manutenzione sulla rete viaria e sentieristica
1. sistemazione di piste forestali ed altre infrastrutture forestali conformi ai piani di assestamento o di indirizzo forestale che abbiano superato positivamente la valutazione d'incidenza;
 2. manutenzione ordinaria e straordinaria di ferrovie, strade e sentieri compresa la realizzazione di nuovi brevi tratti di muratura, la realizzazione di piccole opere di regimazione quali cunette laterali, canalette trasversali, caditoie, selciati di attraversamento ecc., realizzazione di brevi tratti di protezione laterale, realizzazione di piazzole di scambio e di sosta, posa di segnaletica, ripulitura della sede viaria e delle scarpate dalla vegetazione ostacolante il transito;
 3. limitati allargamenti e/o pavimentazioni della sede viaria;
 4. rifacimento e/o nuova realizzazione di muri di sostegno e controripa con tecniche che non prevedano l'uso di cls;
 5. interventi di stabilizzazione delle scarpate a monte ed a valle con tecniche di ingegneria naturalistica, con esclusivo impiego di specie autoctone.
- c) Interventi agronomico-forestali
1. realizzazione di staccionate in legno;
 2. realizzazione di recinzioni di vario tipo purché di limitata estensione;
 3. realizzazione di siepi e/o filari con esclusivo impiego di specie autoctone;
 4. interventi di gestione forestale conformi al Regolamento Regionale Forestale;
 5. utilizzazioni e interventi di gestione forestale, interventi agronomici e di decespugliamento previsti da piani di assestamento e/o di indirizzo forestale con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 6. interventi urgenti finalizzati alla difesa fitosanitaria e alla conservazione del bosco;
 7. interventi, previsti da Piani antincendio boschivo con valutazione d'incidenza positiva, la cui attuazione sia stata specificatamente rinviata a singole valutazioni d'incidenza;
 8. piccole opere provvisorie di attingimento e distribuzione idrica, per uso agricolo;
- d) Altri interventi
1. piccole sistemazioni delle aree umide presenti per contrastarne l'interrimento, anche con l'impiego di tecniche di ingegneria naturalistica che prevedano l'impiego di specie autoctone e che non determinino limitazioni nei movimenti della fauna;

2. interventi di manutenzione ordinaria ad opere di regimazione idraulica già esistenti;
 3. interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti dei settori irrigui consorziali realizzati con fondi pubblici;
 4. interventi di manutenzione ordinaria ad approdi nautici esistenti;
 5. prelievo di reperti faunistici, vegetazionali, mineralogici e simili in numero limitato per attività di ricerca scientifica;
- e) Piani urbanistici
1. piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale e/o per servizi situati entro 1 Km dal limite del sito Natura 2000;
 2. piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso produttivo situati oltre 1 km dal limite del sito Natura 2000.
5. L'Ente Gestore si riserva comunque la possibilità di sottoporre gli interventi di cui al comma 2 del presente articolo alla completa procedura di Valutazione di Incidenza, richiedendo la redazione di uno studio di incidenza, anche nel corso della realizzazione dell'intervento, qualora si verifichi la possibilità di incidenze significative sul sito.
6. In deroga al presente Piano di Gestione, qualora un piano o progetto debba essere realizzato per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico connessi con la salute dell'uomo e la sicurezza pubblica e valutata la assenza di alternative, si applicano le disposizioni di cui al D.P.R. 357/97 e s.m.i..

Articolo 32 - Interventi consentiti

1. Sono sempre consentiti, senza necessità di previa autorizzazione da parte dell'Ente Gestore, i seguenti interventi o atti:
 - a) normali pratiche agricole connesse alla coltivazione di frutteti, vigneti, orti, seminativi e altre colture già esistenti;
 - b) raccolta di funghi nel rispetto delle norme vigenti in materia nella Regione Lombardia;
 - c) piani urbanistici attuativi per zone a destinazione d'uso residenziale e/o per servizi situati oltre 1 Km dal limite del sito Natura 2000.

PARTE DECIMA – ATTIVITA' DI SORVEGLIANZA E SANZIONI

Articolo 33 – Attività di sorveglianza

1. L'Ente Gestore svolge le funzioni di sorveglianza del territorio del sito Natura 2000 avvalendosi di proprio personale; a tal fine può altresì stipulare, ove lo ritenga opportuno, apposite convenzioni con il personale di altri enti.

2. Alla sorveglianza del sito concorrono il CFS, gli ufficiali e agenti di polizia locale, le guardie ecologiche e zoofile volontarie di cui alla L.R. 28 febbraio 2005, n. 9 e le altre forze di pubblica sicurezza, ai sensi e per gli effetti di cui al D. Lgs. 152/2006 e s.m.i..

Articolo 34 – Sanzioni

1. Ferma l'applicazione delle norme sul risarcimento del danno ambientale di cui alla Parte VI del D. Lgs. 152/2006 s.m.i., l'inosservanza delle disposizioni del presente Regolamento comporta in ogni caso l'obbligo di riduzione in pristino dei luoghi, da realizzarsi in conformità alle prescrizioni formulate dall'Ente Gestore, e la ricostituzione, ove possibile, delle specie floro-faunistiche e degli habitat compromessi.
2. L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento comporta l'applicazione delle sanzioni amministrative e/o penali previste dalle specifiche norme statali e regionali.
3. L'inosservanza delle disposizioni emanate dall'Ente Gestore è altresì punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 25,82 ad Euro 258,22. Tali sanzioni sono irrogate dall'Ente Gestore, nel rispetto delle disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
4. Le somme riscosse dall'Ente Gestore ai sensi del presente articolo sono imputate al bilancio dell'Ente e sono destinate, a specifiche iniziative di conservazione, salvaguardia e vigilanza delle specie floro-faunistiche e degli habitat del sito Natura 2000.